



COMUNE DI SARDARA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Servizio Socio-Assistenziale

BANDO PUBBLICO

OGGETTO: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, ANNUALITÀ 2017: "INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI" DI CUI AL D.L. 31 AGOSTO 2013, N°102, ART. 6, COMMA 5 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124 - ANNO 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO – ASSISTENZIALE

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, la legge 28 ottobre 2013, n.124, che ha istituito il "Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli", finalizzato alla concessione di contributi atti a sanare la morosità incolpevole degli inquilini di alloggi in locazione, destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, causata dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare;

VISTO il Decreto interministeriale del 01.08.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15.09.2017, che ha provveduto alla revisione dei criteri, delle procedure e delle modalità di accesso ai contributi, previsti dal precedente Decreto interministeriale n. 202 del 14.05.2014, al fine di rendere maggiormente efficace l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo, anche in considerazione del carattere innovativo di quest'ultimo;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 48/34 del 17.10.2017 che tra l'altro ha individuato i comuni prioritari destinatari del "Fondo", ovvero ad alta tensione abitativa (ATA) e/o capoluoghi di Provincia, e ha ammesso anche altri Comuni, non prioritari, ricadenti nella medesima fattispecie degli sfratti per morosità incolpevole, da finanziare sia con fondi statali residuali, sia con fondi regionali e, comunque, solo dopo aver soddisfatto le richieste dei comuni prioritari;

VISTA la determinazione della RAS – Servizio Edilizia Pubblica, prot. N. 40284, rep. N. 1768 del 18.10.2017, di approvazione bando regionale – fondo inquilini morosi annualità 2017;

VISTA la nota RAS, ns. prot. N. 40285 del 18.10.2017, la con la quale si invitano i Comuni ad avviare dette procedure concorsuali per l'anno 2017 e a comunicare i relativi esiti e fabbisogno entro la data del entro il 31 gennaio 2018, con una scadenza intermedia al 15 novembre 2017, per l'invio di una prima graduatoria dei cittadini che sono destinatari di un atto di sfratto con citazione in giudizio, emesso entro il 15 ottobre 2017;

RITENUTO necessario avviare il bando per l'anno 2017 per i contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli in osservanza delle indicazioni contenute nell'Allegato alla D.G.R. 48/34 del 17 ottobre 2017 e al D.M. n. 202 del 14.5.2014 e Decreto Interministeriale del 01.08.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15.09.2017;

RENDE NOTO

Che è aperto il bando pubblico per l'anno 2017, **dal 06-11- 2017 al 31 dicembre 2017**, per l'assegnazione dei contributi a favore degli inquilini titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, soggetti ad un **atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole avvenuto nel corso del 2017, con**

citazione in giudizio per la convalida, causata dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, che non abbiano percepito contributi per le medesime finalità nell'anno 2017 da parte del Comune di Sardara oppure da parte di qualsiasi altro Ente. (In merito si esplicita che i contributi a sostegno per il canone di locazione L. 431/98, art. 11, non sono alternativi ai contributi oggetto del presente bando, in quanto il contributo affitti rappresenta un rimborso per una quota di somme già spese per un determinato periodo, mentre il contributo fondo inquilini morosi, presuppone il mancato pagamento del canone di locazione in un diverso periodo).

Pertanto **fino al 31 dicembre 2017 (TERMINE PERENTORIO)** i cittadini in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere i contributi annualità 2017.

Art. 1 – DESTINATARI DEI CONTRIBUTI.

Possono presentare domanda i titolari di contratti di locazione, soggetti ad atto di sfratto con citazione del 2017, in possesso dei seguenti requisiti: titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari site nel Comune di Sardara e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva, soggetti ad un atto di sfratto per morosità incolpevole, con citazione in giudizio per la convalida.

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione di almeno il 30 % della capacità reddituale del nucleo familiare, verificatasi prima o durante il 2017. La situazione di sopravvenuta impossibilità indica una condizione di morosità incolpevole nuova, che identifica una nuova condizione economica dell'inquilino, e deve essere dovuta ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- il mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni o consistente riduzione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o di perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Fermo restando che **l'atto di citazione deve essere del 2017**, la valutazione è effettuata con le modalità corrispondenti ai seguenti casi:

1) perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi prima del 2017: si valuta, raffrontando il reddito attestato e riferito all'ultimo periodo reddituale – (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE) con il reddito attestato e riferito al periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa (reddito ISE indicato nella attestazione ISEE).

Poiché l'INPS sta rilasciando per l'anno in corso l'attestazione ISEE relativa ai redditi 2015, si fa riferimento:

- **all'ISEE "ordinario" calcolato nel 2017 per i redditi percepiti nel 2015, nel caso in cui i redditi del 2016 NON ABBIANO SUBITO RILEVANTI VARIAZIONI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE.** In tal caso l'ISEE relativo ai redditi del 2015 viene considerato valido anche per il 2016 e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30 % si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE relativo al 2015, sostanzialmente invariato nel 2016, con il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era "integro", corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione;

- **all'ISEE "corrente" calcolato nel 2017 per i redditi percepiti nel 2016, nel caso in cui si SIANO VERIFICATE RILEVANTI VARIAZIONI REDDITUALI rispetto al 2015** e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30 % si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE relativo al 2016 con il reddito ISE indicato nell'attestazione ISE riferita all'anno in cui il reddito era "integro", corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione;

- nel caso in cui non sia possibile raffrontare i redditi ISE, per mancanza delle attestazioni ISEE, le variazioni potranno essere verificate raffrontando i redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di riferimento su indicati;

2) perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi nel corso del 2017: in assenza di una certificazione reddituale annuale del 2017, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente nell'anno in corso qualora, al momento della presentazione della domanda al Comune, il reddito imponibile indicato nell'ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30 % del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti l'evento incolpevole.

Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente nell'anno in corso qualora, il reddito imponibile autocertificato, relativo al periodo computato dal 01.01.2017 alla data di cessazione dell'attività, risulti inferiore di almeno il 30 % del reddito imponibile fiscalmente dichiarato per il 2016 computato per il medesimo periodo di tempo;

3) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che hanno comportato la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali: le spese, anche relative a precedenti annualità autocertificate, devono incidere per almeno il 30 % sul reddito ISE o sul valore ISEE dichiarato nel 2017.

Art. 2 – CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti, che saranno verificati dal Comune:

- a. Reddito I.S.E (emesso nel 2017 – redditi 2015) non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. (emesso nel 2017) non superiore ad € 26.000,00;
- b. atto di intimazione di sfratto per morosità, **con citazione in giudizio per la convalida, emesso nel 2017;** per gli assegnatari di alloggi sociali, vale la citazione in giudizio per la convalida o, in alternativa, il provvedimento di risoluzione dell'atto di concessione amministrativa da parte dell'Ente gestore;
- c. contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo (anche antecedente al 2017) regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e **residenza nell'alloggio della procedura di rilascio da almeno un anno alla data dell'atto di citazione di sfratto per morosità, con citazione in giudizio per la convalida;**
- d. cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, un regolare titolo di soggiorno.

Il Comune verificherà che il richiedente, o altro componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione **nella provincia di residenza** di altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Tutti i requisiti richiesti si intendono riferiti all'anno 2017.

Costituisce **criterio preferenziale per la concessione del contributo** la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai Servizi Sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Il Comune considera nucleo familiare quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente al momento dell'atto di citazione.

Art. 3 – CONTRIBUTI CONCEDIBILI

Per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, al richiedente è concesso un contributo fino a euro 12.000,00, comprensivi della morosità e dell'eventuale pagamento, anche in forma anticipata, delle mensilità relative ad un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato, secondo le destinazioni di cui al successivo art. 4.

L'ammontare della morosità è indicata nell'atto di citazione e comprende i canoni ed eventuali spese condominiali. Nel caso di accordo con il proprietario, la morosità sarà costituita da quella maturata, indicata eventualmente nel verbale di udienza o nello stesso accordo sottoscritto da entrambe le parti anche presso i competenti uffici comunali.

In caso di accordo con il proprietario dell'alloggio, il contributo andrà a sanare la morosità pregressa per **evitare lo sfratto o a ristorare il proprietario dell'alloggio per differire lo sfratto**. Nel caso in cui il soggetto non occupi più l'alloggio oggetto di sfratto, perché già sfrattato dal proprietario o perché l'abbia volontariamente lasciato, il contributo sarà costituito da un deposito cauzionale per la stipula di un nuovo contratto di locazione finalizzato a **mitigare il disagio del "passaggio da casa a casa"**.

Nel caso in cui venga sottoscritto un nuovo contratto a canone concordato, il contributo sarà costituito altresì dal pagamento, anche in forma anticipata, delle relative mensilità **per un massimo di 12 mesi**.

Articolo 4 – DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI.

I contributi sono destinati:

a) fino a un massimo di **8.000,00** euro a **sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due**, con contestuale **rinuncia all'esecuzione** del provvedimento di rilascio dell'immobile;

b) fino a un massimo di **6.000,00** euro, a **ristorare** i canoni corrispondenti alle **mensilità di differimento** qualora il proprietario dell'immobile consenta il **differimento** dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile **per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione** abitativa all'inquilino moroso incolpevole;

c) ad assicurare il versamento di un **deposito cauzionale** per stipulare un nuovo contratto di locazione;

d) ad assicurare il **versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi**, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a **canone concordato** fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di **euro 12.000,00**.

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

Le ipotesi sub **a)**, sub **b)** e sub **c)** possono combinarsi con la sub **d)**, garantendo così all'inquilino di poter sottoscrivere in ogni caso un nuovo contratto a canone concordato con il medesimo proprietario o con uno nuovo. In particolare, l'ipotesi sub **a)** è combinabile con la sub **d)**, anche nel caso in cui il periodo residuo del contratto in essere sia inferiore ai 2 anni.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE.

All'istanza va allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione, in originale o copia dichiarandone, la conformità con l'originale in possesso del richiedente:

In merito alla sussistenza dei requisiti generali:

1. Certificazione (rilasciata nel 2017) di reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;

2. nel caso in cui i redditi del 2016 NON ABBIANO SUBITO RILEVANTI VARIAZIONI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE: presentare ISEE "ordinario" emesso nel 2017 per i redditi percepiti nel 2015, la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30 % si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE 2017 , con il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era "integro", corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione (presentare attestazione ISEE);

3. nel caso in cui i redditi 2016 ABBIANO SUBITO RILEVANTI VARIAZIONI REDDITUALI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE: presentare ISEE calcolato nel 2017 sui redditi percepiti nel 2016, "ISEE CORRENTE" e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30 % si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE relativa al 2016 con il reddito ISE indicato nell'attestazione ISE riferita all'anno in cui il reddito era "integro", corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione (presentare attestazione ISEE);

4. copia dell'atto di intimazione di sfratto esecutivo per morosità incolpevole, con citazione in giudizio per la convalida emesso nel corso del 2017 su un immobile nel quale si ha la **residenza da almeno un anno alla data dell'atto di citazione per lo sfratto**;

5. copia del contratto di locazione dell'immobile (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9), debitamente registrato (modello F23 o cedolare secca sugli affitti) ai sensi della L.

431/98 e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente e relativo all'alloggio oggetto di intimazione di sfratto;

In merito alla tipologia della causa della diminuzione del reddito:

1. documento attestante la perdita del lavoro con indicazione della data;
2. accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
3. attestazione della decorrenza della cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
4. attestazione della cessazione e dichiarazione del mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
5. dichiarazione della cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita in misura consistente;
6. certificazioni delle autorità che dichiarano malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali, con eventuale breve relazione illustrativa per la necessaria valutazione;

In merito alla dimostrazione della consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo i documenti che provino:

1. Per le situazioni di morosità incolpevole, la perdita o la consistente riduzione di almeno il 30 % della capacità reddituale (2016) con il reddito percepito nel periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa;
2. Nei casi di malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che hanno comportato la necessità dell'impiego di parte notevole delle risorse reddituali per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali, le stesse, anche relative a precedenti annualità e autocertificate, devono incidere per almeno il 30 % sul reddito I.S.E. o sul valore I.S.E.E. dichiarato nel 2017 ;

In merito alla quantificazione del contributo richiesto, dovrà produrre:

1. nel caso di richiesta di contributo finalizzata a sottoscrivere con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato, il richiedente dovrà produrre una dichiarazione di disponibilità del proprietario dell'alloggio, firmata e corredata da documento di identità, della disponibilità a valutare un accordo in tal senso, comprensivo di importo correlato alle morosità realmente maturate;
2. nel caso di richiedenti la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione tramite il contributo, dovrà essere presentata la quantificazione del deposito cauzionale richiesto;
3. nel caso di richiesta di un contributo ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, il richiedente dovrà produrre una dichiarazione del proprietario, firmata e corredata da documento di identità, della disponibilità a valutare un accordo, comprensivo di importo quantificato nella misura necessaria per ristorare, anche parzialmente, il proprietario dell'alloggio;

In merito alla valutazione della preferenza per la concessione del contributo:

1. Se ne ricorre il caso, Certificato di invalidità di un componente il nucleo familiare che attesti almeno il 74% di invalidità;
1. Se ne ricorre il caso documentazione che attesti che almeno un componente sia in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale;
2. Solo per i cittadini non appartenenti all'U.E. regolare titolo di soggiorno.

OBBLIGATORIO PER TUTTI: copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità, indicazione del Codice Iban relativo al conto corrente bancario o postale su cui effettuare il bonifico (tassativamente allegando copia recente rilasciata dall'istituto di credito bancario o postale, presso cui si ha il c/c).

Si precisa che, su richiesta dell'amministrazione, la suddetta documentazione, presentata in copia o oggetto di autocertificazione, dovrà essere presentata in originale.

ART. 6 – MODALITÀ E TERMINE DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Le istanze di partecipazione al presente bando concorso devono essere compilate esclusivamente pena l'esclusione, sui moduli appositamente predisposti dal Comune. I moduli sono in distribuzione presso gli uffici del Servizio Socio-Assistenziale negli orari di apertura al pubblico.

Le istanze, debitamente compilate, sottoscritte e corredate di una copia di idoneo documento di identità (a pena di esclusione), nonché della documentazione da allegare prevista dall'art. 5 del presente bando, devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune nei giorni di ricevimento del pubblico.

Le istanze devono essere consegnate all'Ufficio Protocollo **improrogabilmente entro e non oltre il 31 dicembre 2017 (TERMINE PERENTORIO)**

ART. 7 - MOTIVI DI ESCLUSIONE.

Saranno escluse e non potranno essere perfezionate le domande:

- A. per assenza dei requisiti di cui all'art. 1 e 2 del presente bando;
- B. per assenza di residenza anagrafica nella abitazione oggetto di atto di sfratto;
- C. pervenute fuori termine;
- D. prive di sottoscrizione;
- E. prive di copia di documento d'identità in corso di validità;
- F. con omessa compilazione dei campi obbligatori indicati nel modulo;
- G. non redatte su apposito modulo di domanda;
- H. Presenza di dichiarazioni non corrispondenti al vero, fatta salva la segnalazione alla Autorità Giudiziaria.

Art. 8 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE ELENCO AMMESSI E UTILIZZO DEL FONDO

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli, verificandone la completezza e la regolarità e provvede alla formazione dell'elenco degli ammessi secondo la seguente calendarizzazione:

1. **15 gennaio 2018** (pubblicazione: l'elenco dei cittadini beneficiari ammessi al contributo "Fondo inquilini morosi", art. 11, anno 2017 e dei cittadini esclusi dal beneficio, potrà essere consultato, in merito alla propria situazione, ai sensi della L. 241/90 sul sito internet istituzionale in cui sarà pubblicato l'elenco con riferimento al numero di protocollo di presentazione dell'istanza);
2. **25 gennaio 2018** (termine ultimo per la presentazione di istanze di revisione della graduatoria);
3. **31 gennaio 2018** termine massimo di invio documentazione alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato LL.PP

Qualora il Fondo assegnato al Comune di Sardara dalla R.A.S. non sia sufficiente a soddisfare l'intero fabbisogno accertato, l'Amministrazione Comunale assegnerà i contributi secondo i criteri di priorità di e le preferenze stabiliti nella Deliberazione Giunta Regionale N. 48/34 del 17.10.2017. In caso di parità di condizioni la posizione in graduatoria sarà determinata dal numero di protocollo più basso in base alla data di presentazione. Il Comune provvede all'erogazione del contributo a seguito di accreditamento, da parte della R.A.S e a seguito della quantificazione delle risorse trasferite, dispone il contributo esatto per ogni singolo beneficiario.

ART. 9 – COMUNICAZIONE DEL RICHIEDENTE.

Il richiedente è tenuto a comunicare al Servizio Socio-Assistenziale ogni successiva variazione.

ART. 10 - CONTROLLI E SANZIONI.

Ai sensi dell'art. 74 del DPR n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione e di norma preventivi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Il Servizio Socio-Assistenziale effettuerà controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell'ottenimento del contributo e qualora accertasse incongruenze fra la dichiarazione resa e le situazioni di fatto accertate in fase di controllo procederà d'ufficio alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per gli opportuni adempimenti di competenza, fatta salva la garanzia di partecipazione al procedimento; qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e verrà escluso dalla graduatoria.

06-11- 2017

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Lucia Sulcis

